CCCXCII.

1ª TORNATA DI MARTEDÌ 28 GIUGNO 1904

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIANCHERI.**

INDICE.

Disegni di legge (*Approvazione*):
Trattato di commercio con Cuba . . *Pag.* 14751
Incremento della produzione cavallina . . . 14751
Variazioni nel bilancio dei lavori pubblici . 14769
Disegni di legge (*Discussione*):
Provvedimenti contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini . . . 14752
BATTAGLIERI 14754
BORSARELLI 14757
CALISSANO 14753
CHIMIENTI 14752
CHIMIRRI (*presidente e relatore*) . . . 14757-61-62
PIPITONE 14761
RAVA (*ministro*). 14752-59-60-61-62-63
ROSSI ENRICO 14756
VIGNA 14755
Provvedimenti per l'industria agrumaria. . . 14763
CHIMIENTI 14765
GIOLITTI (*presidente del Consiglio*). . . 14764 65
GRASSI-VOCES. 14764-65-66
PANTANO 14765
RAVA (*ministro*) 14764
ROSSI ENRICO 14765
Proroga della prescrizione dei biglietti degli Istituti d'emissione 14766
LUZZATTI LUIGI (*ministro*) 14767
MASSIMINI. 14766
Attivazione del nuovo catasto 14767
ABIGNENTE (*della Commissione*). 14767
JATTA. 14768
LUZZATTI LUIGI (*ministro*) 14767-68

La seduta incomincia alle ore 10.

CIRMENI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri, che è approvato.

Discussione del disegno di legge sul trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e Cuba.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione del trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e Cuba del 29 dicembre 1903.

Si dia lettura del disegno di legge.

CIRMENI, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 533-A).

PRESIDENTE. Quest'articolo include l'approvazione della convenzione annessa alla relazione. Se non vi sono osservazioni in contrario si dà per letta.

(*Rimane così stabilito*).

La discussione è aperta sul seguente articolo di legge che include l'approvazione della convenzione.

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di amicizia, commercio e navigazione concluso fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, il 29 dicembre 1903, e le cui ratifiche furono scambiate ad Avana il...

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge sull'incremento della produzione cavallina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Incremento della produzione cavallina.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

CIRMENI, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 576-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Per portare gradatamente i cavalli stalloni nei depositi governativi al numero di 800 fissato dalla legge 26 giugno 1887, numero 6444 (serie 3ª) e per dare sviluppo all'allevamento ippico anche con lo stimolare gli allevatori a scegliere buone

cavalle da destinarsi più numerose alla riproduzione, nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a partire dall'esercizio 1904-905, sarà inscritta la maggior somma di lire 500,000.

(*È approvato e sono approvati senza discussione anche i seguenti articoli*):

Art. 2.

Per l'esercizio 1904-905 questa somma sarà così ripartita:

1° Acquisto stalloni (rimonta), lire 230,000;

2° Premi alle cavalle destinate alla riproduzione, lire 100,000;

3° Sovvenzioni ad associazioni di allevatori, cessione di stalloni e di cavalle a prezzi di favore a consorzi e privati, ed altri incoraggiamenti, lire 75,000;

4° Foraggi, lire 35,000;

5° Veterinari guardastalloni e personale di custodia (palafrenieri), lire 40,000;

6° Trasporti, ferrature, selleria, medicinali ed altre spese generali, lire 20,000.

Per gli esercizi successivi, nel bilancio di previsione, sentito il Consiglio ippico, si provvederà alla ripartizione della somma tra i vari capitoli dello speciale servizio.

Art. 3.

Un regolamento determinerà le norme per le sovvenzioni alle associazioni di allevatori e per la cessione di stalloni e cavalle.

Art. 4.

I componenti del Consiglio ippico scelti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, in conformità dell'articolo 7 della legge 26 giugno 1887, sono portati a nove, sei dei quali devono essere allevatori di cavalli.

Art. 5.

Con decreto reale potrà istituirsi in uno dei boschi demaniali inalienabili di Sardegna un allevamento speciale di cavalle da destinarsi alla riproduzione.

Si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Disposizioni per combattere le frodi nella preparazione, e nel commercio dei vini.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

BRACCI, *segretario, legge:* (Vedi *Stampato* n. 577-A).

PRESIDENTE. La Commissione propone quest'ordine del giorno;

« La Camera, convinta, che una delle cause che sospingono alla falsificazione dei vini è l'elevatezza dei dazi di consumo, invita il Governo a tenerne conto quando si porrà mano al riordinamento dei tributi locali ».

Domando al Governo se accetta quest'ordine del giorno della Commissione.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* L'accetto.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimienti.

CHIMIENTI. Consenta la Camera, che faccia qualche osservazione d'indole generale su questo disegno di legge, tanto atteso, e così vivamente reclamato e dai produttori e dai commercianti di vini. Debbo cominciare col richiamare l'attenzione della Commissione e del ministro sull'ultimo capoverso dell'articolo 1, per dir questo: che, in fondo, la legge vera sarà il regolamento che dovrà farsi: perchè questa legge non è che una delegazione legislativa a legiferare in materia appunto col regolamento. Sarebbe bene di tener presenti tutti gli inconvenienti a cui ha dato luogo il vecchio regolamento. L'onorevole relatore, nella sua relazione, breve, ma succosa di osservazioni, ha richiamato precisamente l'attenzione del Governo su questo regolamento; ed io credo che dovremmo sentire dal ministro d'agricoltura i suoi intendimenti circa la preparazione di questo regolamento. Credo, per esempio, che non basti sentire il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato; ma che occorra anche sentire qualcuno degli industriali e dei commercianti di vini: perchè, con questo regolamento, si possono mettere delle restrizioni alla preparazione commerciale dei vini che è tanta parte dell'avvenire della nostra produzione. I nostri vini di Puglia, se hanno trovato e trovano vie di penetrazione lo debbono in gran parte ai commercianti (bisogna dirlo a loro onore) e specialmente all'Unione lombarda che ha arricchito i suoi soci, è vero, ma ha messo a disposizione della commercialità dei vini tanta energia e tanta intelligenza non solo per trovare sbocchi ai nostri vini, ma anche per metterli in condizione di affrontare alcuni mercati. D'altra parte, nel nuovo regolamento, tutto quel che riguarda la preparazione dei vini, che è parte essenziale del commercio, e che serve a renderli possibili nei mercati mondiali, non deve essere guardato con quella diffidenza con cui lo guardavano i nostri vecchi.

Tutti sappiamo come ancora duri questo pregiudizio. Si sente ripetere: questo è vino d'uva

pura. E sta bene; ma il vino lasciato come viene dall'uva è buono solo per la cantina del curato. Io voglio dunque dire che il regolamento non deve aumentare le difficoltà che i commercianti incontrano per rendere commerciabile il prodotto dell'uva. Non possiamo noi legislatori ignorare queste condizioni che sono fatte al commercio dei vini dall'esigenza dello stesso commercio. E quel che dico non ha solo valore di ipotesi; sta in fatto che il vecchio regolamento, che dovrebbe modificarsi, ha dato luogo a parecchie liti giudiziarie; ed ultimamente, dinanzi alla Cassazione, è venuta precisamente una questione in cui si è visto come il regolamento, anzichè limitarsi ad impedire la sofisticazione dei vini creava difficoltà vere e proprie alla preparazione commerciale dei vini, che è un'altra cosa. Ed io ho assistito alla condizione difficile e dolorosa in cui i magistrati di Cassazione si trovavano, per giudicare dove era l'adulterazione dei vini, e dove la preparazione necessaria al commercio di essi; condizione fatta a questi egregi signori dalla formula del regolamento, che è fatto con meticolosità scientifica; ma che prescinde affatto da quelle considerazioni commerciali che non si debbono lasciar da parte.

Credo quindi, che, pel nuovo regolamento, si dovrebbe sentire anche l'opinione degli industriali e dei commercianti di vini, perchè le precauzioni per garantire la genuinità dei vini, non costituiscano intralci e difficoltà al commercio dei medesimi.

Credo di aver detto chiaramente il mio pensiero al riguardo.

Io dovrei fare anche un'osservazione in ordine all'articolo 7. Mi compiaccio che la Giunta abbia migliorata la dizione di questo articolo di fronte a quello ministeriale, che si prestava a qualche dubbio e fors'anco ad incentivi a quella lotta sleale che i commercianti di vino si fanno qualche volta tra loro. Perchè bisogna sapere a quali insidie e rappresaglie sono fatti segno specialmente i commercianti fortunati per immaginare come questa specie di azione popolare di denunzia possa diventare un'arma insidiosa. La formula della Commissione, certo, sembra più corretta; senonchè, mentre il Ministero parlava di autorizzazione del pretore la Commissione ha tolto questo inciso, stabilendo che non occorre più questa autorizzazione pretoriale, e così dice: le associazioni di viticultori, di produttori o di commercianti di vini, le cooperative ecc., potranno richiamare l'intervento degli agenti governativi indicati nell'articolo 6 per prelevare ecc.

Qui mi pare che possano sorgere delle dubbiezze: *agenti governativi* sono naturalmente quelli che dipendono dal Ministero di agricoltura e commercio in questo caso, perchè non credo che qui si possa alludere ai magistrati. Per conseguenza parmi che nell'articolo 7 non si parli punto dell'intervento del pretore. È così che deve intendersi? Io poi lodo altamente l'ordine del giorno della Commissione parlamentare relativo ai dazi di consumo che davvero costituiscono l'unico rimedio, direi la legge delle leggi, per impedire tutte le sofisticazioni e le adulterazioni dei vini. Per ciò io sento il dovere di conchiudere facendo voti che questa questione del dazio di consumo sia finalmente presa in serio esame e risoluta ne' suoi veri termini, i quali consistono principalmente ed essenzialmente nel togliere alle adulterazioni e sofisticazioni ogni allettamento o speranza di maggiore lucro. (*Benissimo! Bravo!*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Calissano.

CALISSANO. Onorevoli colleghi, io debbo innanzi tutto compiacermi non solo degli intenti della legge, i cui precedenti sono ricordati nelle lucide relazioni così dell'onorevole ministro, come dell'onorevole Chimirri, ma anche del suo nuovo indirizzo. Essa fissa in modo preciso i termini della proibizione dello smercio delle sostanze qualificate come adatte a colorire artificialmente i vini e proibisce anche l'annunzio comunque fatto, a voce, per iscritto o a stampa, della vendita di queste stesse sostanze coloranti il vino.

E mi compiaccio altresì, e grandemente, della disposizione che riflette la nuova facoltà segnata nella legge per il prelievo dei campioni, perchè, a mio avviso, una legge contro la sofisticazione dei vini e contro le frodi tutte che ne minacciano la genuinità, se non fosse accompagnata da questa facoltà del prelievo dei campioni, sarebbe senza efficacia pratica.

Sia lecito a me che primo, o tra i primi, segnalai in questa Camera ed in pubblici comizi questa necessità, e raccolsi il conforme voto delle Associazioni agrarie vinicole del Piemonte, sia lecito a me affermare colla compiacenza anche la gratitudine delle regioni, che rappresento, per questa innovazione che ritengo utilissima.

Ma, a questo riguardo, mi permetto di dissentire e profondamente dal Governo e dalla Commissione, specialmente nelle formule adottate per disciplinare il prelievo. Temo che in pratica i relativi articoli saranno una fonte di contestazioni infinite nei nostri piccoli comuni vitiferi. A me pare che occorrerebbe circondare di maggiori garanzie la facoltà del prelievo, subordinandola (tranne i casi di reato flagrante) non ad indizi vaghi, ma a denunzie esplicite all'autorità giudiziaria, in modo, noti l'onorevole ministro in cortesia, che chi si avventura a fare una denunzia possa ben comprendere che, se essa è infondata, dovrà subire le conseguenze del suo fallo. Io credo che questa maggiore garanzia sia assolutamente necessaria! Per quanto riguarda il regolamento futuro, a cui

sovente si richiama il disegno di legge, penso, onorevoli colleghi, di dovermi molto accostare all' onorevole Chimienti. Questa legge così buona, così utile, non sarà efficace se a' suoi intenti non corrisponderà perfettamente il regolamento che, a mio avviso, avrà maggiore importanza della legge stessa. Anzi la legge diventerà perniciosa, qualora il regolamento non tracci delle norme molto chiare, precise, eque per tutelare ad un tempo la genuinità dei prodotti e i produttori e sovratutto per allontanare il pericolo che sotto il pretesto della denunzia di violazione della legge questa possa servire come di un'arma per antagonismi commerciali, personali e forse anche amministrativi e politici

Ma, io desidero, onorevole ministro, esprimere ancora un dubbio circa questa legge perchè io temo ch'essa in pratica non avrà una vera efficacia se non quando accoglierete la proposta d'abolizione del dazio consumo sul vino. È inutile sperare di eliminare durevolmente le frodi se non si tolgono le cause, le attrattive, le allettative per le frodi stesse. Lo creda, onorevole ministro, la barriera daziaria è il maggior incentivo alla frode.

Comprendo che le condizioni delle finanze dello Stato e dei comuni, e soprattutto il sistema tributario attuale rendono difficile, senza altri sostitutivi, l'immediata abolizione dei dazi di consumo, ma affermo ancora una volta la necessità che il Governo addivenga al più presto possibile alla trasformazione dei tributi ed alla abolizione del dazio consumo.

Voterò, ed in questo senso, l'ordine del giorno della Commissione, perchè credo che l'elevatezza del dazio sia incentivo maggiore alla frode, alle sofisticazioni, ma penso che queste avranno alimento finchè non si venga ad una totale abolizione del dazio sul vino!

Ho così esposte le mie brevissime osservazioni sulla legge; ma poichè la cortese attenzione della Camera e sopratutto dell'onorevole ministro e della Commissione mi accompagna, dirò ancora un pensiero suggeritomi dall'esame della legge. Il mio pensiero è questo: una gran parte delle frodi e delle più pericolose frodi contro il vino consiste nella falsa indicazione del luogo di provenienza del medesimo. Per i vini di un valore minimo questa frode non è praticata. Ma per quelli di una qualità e d'un valore di prim'ordine, purtroppo le frodi sono frequentissime all'interno ed all'estero. Le lagnanze presentate in proposito al Ministero dai produttori e delle varie associazioni vinicole della penisola per le false indicazioni delle provenienze, sono numerose e alcune recentissime.

È necessario ed è urgente provvedere a prevenire ed a punire queste frodi. In altra occasione io potrei invitare la Camera ed esaminare il grave argomento che non tocca soltanto interessi che si svolgono nell'interno del Regno, ma altri e maggiori, nel vasto campo del commercio all'estero e che hanno ostacoli e danni da una concorrenza sleale, e più che sleale feroce!

La stessa Francia, che pure, per mezzo de' suoi tribunali, ha interpretato sovente a nostro danno le disposizioni legislative sue, e le clausole delle convenzioni internazionali vigenti, si preoccupa ormai di questa concorrenza a base di frodi ai suoi prodotti ed una opinione va formandosi per combatterle, anche tra gli studiosi del diritto pubblico internazionale, i quali ormai riconoscono che il nome del luogo di provenienza della merce costituisce uno speciale diritto di proprietà. La difficoltà maggiore sta nel fissare la formula legislativa sul modo di prevenire e di reprimere questa forma speciale di usurpazione a danno dell'onesto commercio. Ma ad altra occasione più propizia ed anche a studii per me più maturi, il trattare di questo notevole argomento. A me basta ora formulare al Governo un invito, quello di preoccuparsi di questa lotta sleale contro l'onesto commercio dei nostri vini e di avviare i necessari studi per la presentazione di un disegno di legge. Il mio pensiero è riassunto nel seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge per prevenire le frodi che contro l'onesto commercio dei vini si compiono mediante l'usurpazione dei nomi dei luoghi di provenienza della merce ».

Spero che l'onorevole ministro vorrà accettare questa mia proposta, che servirà certamente a completare la benefica legislazione contro le frodi a danno della genuinità dei vini, legislazione di cui il presente disegno di legge non è che una parte, e direi una prima manifestazione. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Battaglieri.

BATTAGLIERI. Onorevoli colleghi, io non ho che una sola e molto modesta, ma molto convinta osservazione da presentare alla Camera. Mi associo intanto al plauso che giustamente è stato reso al ministro dai colleghi che parlarono prima di me. Mi vi associo tanto più di buon grado, perchè ricordo che non è tanto lontano il giorno in cui, unitamente al collega onorevole Ottavi, ho avuto l'onore di presentare al banco della Presidenza, e di comunicare al Governo, la domanda firmata da oltre quattordicimila agricoltori con cui si chiedeva precisamente quanto oggi si inizia felicemente con l'ordine del giorno formulato dalla Commissione a cui io do intero il mio plauso a nome anche delle regioni che rappresento.

Ho detto di voler fare una modestissima osservazione ed è questa: Altre volte mi sono occupato di questo stesso argomento, della prevenzione e della

repressione delle dannose sofisticazioni dei vini; e ricordo che ebbi dal banco del Governo l'affidamento che la legge sulla adulterazione e sulla sofisticazione dei vini si sarebbe ispirata a questo triplice concetto: la tutela della pubblica salute, la tutela della buona fede e della rettitudine commerciale, la tutela del commercio dei vini.

Ora, nei rapporti della tutela della pubblica salute, io raccomando all'attenzione dell'onorevole relatore, di cui ho ammirata la perspicua relazione, questo concetto: se non sia il caso di inserire nelle disposizioni dell'articolo 2 un richiamo al caso della somministrazione dei vini adulterati come compenso ai lavoratori.

Leggendo le disposizioni dell'articolo 2, quale è stato accettato dalla Commissione, mi si è presentata l'ipotesi di un fatto che non è infrequente, che cioè venga somministrato al dipendente lavoratore dei campi in parte il compenso in vino. Ora io non vorrei che, mentre da una parte giustamente il disegno di legge ministeriale accettato dalla Commissione chiude la porta, o tenta almeno di chiuderla, alla preparazione ed al commercio dei vini adulterati, si aprisse la riprovevole scappatoia dei vini adulterati somministrati a coloro ai quali meno che mai dovrebbero fornirsi sostanze dannose alla salute.

Ora se è giusto, doveroso e sapiente che sia tutelato l'onesto commercio del vino, è parimenti doveroso e giusto che sia tutelata la salute degli umili che dalla modesta quantità di vino avuto a titolo di compenso possono trarre un elemento di attività fisica per sostenere la rude lotta del lavoro.

Nè mi pare che si possa obbiettare che la prevenzione sia già scritta nello articolo 42 modificato della legge sanitaria, perchè la stessa legge sanitaria provvede in sostanza anch'essa, quando parla di fabbricazione e di vendita o di commercio di sostanze adulterate e non genuine. Ad ogni modo è una formula che nulla guasterebbe, quando l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione l'accettassero, e darebbe anche una legittima tutela alle umili classi di lavoratori e di coloni che da una modesta quantità di vino traggono un elemento di vita ed hanno essi pure diritto alla genuinità delle somministrazioni loro fatte.

Non presento, perchè il regolamento non me lo consentirebbe, un emendamento; raccomando soltanto la mia osservazione all'onorevole ministro ed all'onorevole relatore ed ho fiducia che nel loro senno essi si compiaceranno di accoglierla.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vigna.

VIGNA. Onorevole ministro, io ho chiesto di parlare per elogiare anch'io la sua iniziativa che corregge lacune della legge precedente la quale si era chiarita addirittura insufficiente; ma, data la debita parte alla lode, non posso a meno di fare alcune osservazioni, perchè la nuova legge raggiunga, a differenza dell'altra, efficacia.

La prima riguarda i mezzi finanziari messi a disposizione del Governo per l'applicazione della legge. Nella relazione dell'onorevole ministro è detto: « circa l'entità dei mezzi richiesti non credo necessario di soffermarmi. Anche per conti, approssimativamente fatti da membri tecnici della Commissione, è risultato evidente che essi sono tutt'altro che eccessivi ». La frase « tutt'altro che eccessivi » consegnata in una relazione ministeriale significa con pudico eufemismo che i mezzi sono insufficienti allo scopo che la legge si propone di raggiungere. Ed è agevole dimostrarlo. È evidente (l'onorevole relatore sarà d'accordo con me, come pure l'onorevole ministro) che per l'efficacia di questa legge bisogna poter fare delle continue e precise analisi di tutti i vini, che si gittano sul mercato; la possibilità di analizzare i vini in qualunque occasione sarebbe il rimedio più sicuro per impedire le frodi. Ora con questo disegno di legge si istituiscono degli agenti, incaricati di accertare le contravvenzioni alla legge stessa; ma la frode è molto vasta ed evidentemente quegli agenti non saranno in grado di poterla raggiungere in tutte le vie dove essa si andrà a nascondere. Si è data anche la facoltà alle società di viticultori di coadiuvare l'azione del Governo e in parte anche questo gioverà; ma io credo che, nonostante queste agevolazioni, non si arriverà ancora allo scopo che la legge si propone. Perchè ciò si ottenga è necessario che qualunque privato possa in qualunque momento e senza spesa fare analizzare i vini, che a lui sono venduti.

Io quindi sottopongo all'onorevole ministro almeno queste due considerazioni; se all'articolo 8, il quale dice che i certificati di analisi sono rilasciati in esenzione dalla tassa di bollo, non creda di completare la agevolazione dicendo che non solo sono esenti dalla tassa di bollo di sessanta centesimi, quanto è il costo della carta bollata, ma anche da qualunque altra tassa, che possa essere imposta, da qualunque altro diritto che si possa essere tenuti a pagare per le analisi; vale a dire che i certificati di analisi siano rilasciati gratuitamente, tanto quando sono richiesti dal Governo, quanto quando sono richiesti dalle associazioni private al fine di accertare dei reati.

Come la legge stabilisce, non è lecito di venire senz'altro al prelievo dei campioni, ma occorrono già dei sufficienti indizi di frode; dunque al momento dell'analisi, si è già sulla via di un procedimento penale e tutto ciò che è penale, deve essere in tutti i modi agevolato. Pare quindi a me che sia necessario eliminare non solo la tassa di

bollo, ma qualunque altro diritto sui certificati di analisi.

L'altra osservazione riguarda l'articolo 15. Il provento delle contravvenzioni, detratta la quota a favore degli agenti, è devoluto al tesoro. Ora pare a me, che dal momento che si riconoscono insufficienti i fondi stanziati al riguardo, il rimanente del provento delle contravvenzioni non dovrebb'essere assorbito dal Tesoro, ma andare ad aumentare sempre più i fondi che il Governo assegna alla prevenzione delle frodi costituendo un fondo a parte destinato a dare sempre più efficacia ed estensione alla legge.

Fatte queste modeste osservazioni, non consentendone maggiori il tempo, io non ho che da associarmi al criterio svolto dal collega Calissano. Questa legge, per riassumere il mio concetto in una formula sintetica, punisce la frode, dirò, assoluta, cioè quella che si compie vendendo come vino cosa che non è vino, cosa che non è prodotto dell'uva fresca o dell'uva appassita. Ma vi è anche la frode che chiamerò relativa, la quale consiste nel far passare come un tipo determinato di vino quello che è bensì vino ma di tutt'altro tipo, di tutt'altra qualità, di tutt'altra provenienza. Ed è questa la frode che lamentano maggiormente gli onesti produttori, e che reca il più fiero danno al commercio onesto. Sotto questo aspetto la legge attuale non ha assolutamente alcuna disposizione.

Non so se col regolamento si possa dare tale estensione alla legge attuale; pur tuttavia chiedo all'onorevole ministro se non creda opportuno di stabilire, come aggiunta all'articolo primo, un semplice inciso che dica: col regolamento saranno stabiliti, oltre i trattamenti leciti, anche i criteri per determinare quando un vino presentato all'analisi debba dichiararsi genuino. Io credo che l'onorevole ministro abbia compresa tutta la portata della mia proposta: siccome ogni tipo di vino ha determinati elementi in proporzioni pure determinate, così si possono fissare i criteri generali sugli elementi costitutivi di qualunque tipo di vino; per maniera che, dovendosi analizzare un vino dichiarato di una certa qualità, sia facile all'analizzatore desumere da quei criteri se quel vino sia o no genuino.

Un'ultima brevissima osservazione farò alla Commissione. Siamo tutti d'accordo che l'ordine del giorno della Commissione è quello che addita il rimedio più efficace contro le frodi. Io pregherei l'onorevole relatore, per dare maggiore energia al suo ordine del giorno, di modificarlo semplicemente in queste parole, che una delle cause « più efficaci » che sospingono alla falsificazione dei vini è determinata, principalmente nei grandi centri di consumo, dallo elevato dazio. Così si richiamerà più vivamente l'attenzione del Governo sul concetto consegnato nell'ordine del giorno della Commissione. Non dubito quindi che l'onorevole relatore aderirà ad aggiungere all'ordine del giorno le parole « più efficaci » per designare al Governo che il dazio è il maggior incentivo delle frodi, e che perciò grave è il suo dovere di provvedervi. Con queste osservazioni, dichiaro che, pur non avendo piena fiducia nella sua efficacia, darò volentieri il mio voto alla legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rossi Enrico.

ROSSI ENRICO. Il concetto informatore di questa legge è approvato dall'unanime consenso della Camera; certamente tutti desideriamo che l'azione del Governo sia efficacemente armata per poter colpire le frodi che si consumano nella preparazione e nel commercio dei vini. E questo stesso concetto è quello che informava la legge 25 marzo 1900. Senonchè, per molte modalità, quella legge riusciva inefficace, inadeguata allo scopo che si voleva raggiungere; le modificazioni che ora l'onorevole ministro, col plauso della Camera, porta à quella legge sono veramente provvide. Ed io credo di segnalare specialmente quella dell'articolo primo, col quale si taglia corto a tutte le definizioni ambigue e si stabilisce che sono vini non genuini tutti quelli che sono fabbricati con sostanze diverse dall'uva fresca. Sento però il bisogno di fare alcune osservazioni per quanto riguarda il diritto di prendere i campioni. Certo senza di esso la legge resterebbe inefficace; è necessario che le autorità preposte alla pubblica igiene ed alla tutela dell' onesto commercio siano messi in grado di impedire che il mercato sia invaso da vini sofisticati, quindi occorre la facoltà di prendere i campioni per fare le analisi. Allorquando si discusse la legge del 1900 io ed altri colleghi insistemmo perchè i proprietari e i detentori non fossero vessati con prelevamento di campioni gratuiti ed allora fu stabilito che i campioni dovessero essere pagati al prezzo corrente di vendita. Questa condizione, che con piacere vedo riprodotta nell'articolo 6, che riguarda i campioni prelevati dal Ministero di agricoltura o dalle autorità sanitarie e finanziarie, non è però riportata nell'articolo 7 che riguarda i campioni presi per iniziativa di associazioni di viticultori, di commercianti, di cooperative di consumo, e di comizi e sindacati agrari; ma se questi avranno il diritto di prendere i campioni, dovranno pure avere obbligo di pagarli. Spero quindi che in tal senso si introduca nell'articolo 7 lo stesso inciso messo nell'articolo 6, circa l'obbligo di pagare i campioni o si dichiari che tale obbligo è esteso a tutti.

Un'altra considerazione mi è suggerita dai ciò che ha detto l'onorevole Vigna. Egli ha osservato che i mezzi destinati all'applicazione di questa legge non sono sufficienti. Ora io lo prego di considerare che la legge del 1900 non è stata effi-

cace perchè era difettosa in taluni criteri, ma non si è veramente visto il difetto dei mezzi finanziari, perchè l'applicazione di essa risiedeva principalmente nel fare le analisi, cui avrebbero dovuto attendere gli istituti alla dipendenza del Ministero di agricoltura, e tutto ciò non costava niente. Il disegno di legge dice ora che l'esecuzione della presente legge è affidata agli agenti dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, dal Ministero dell'interno e dal Ministero delle finanze; abbiamo quindi un personale più che sufficiente, e non dobbiamo pensare a creare un altro esercito di impiegati per eseguire questa legge. Abbiamo gli impiegati per la vigilanza, abbiamo i gabinetti per le analisi, sicchè è evidente che non possono occorrere mezzi rilevanti. Se, invece, una parola di allarme si può levare, questa dovrebbe essere in senso contrario, perchè si crea un fondo di 50 mila lire per ognuno dei tre Ministeri ossia in complesso un fondo di 150 mila lire per curare all'esecuzione di questa legge; questi mezzi non mi sembrano deficienti, anzi, a mio modesto avviso, possono considerarsi superiori al bisogno.

Un'ultima osservazione. L'articolo 17 stabilisce, come è naturale, che appena entrerà in vigore questa legge rimarrà abrogata quella del 25 marzo 1900.

E qui mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e del presidente della Commissione.

L'articolo 17 soggiunge: « Finchè non sarà approvato il regolamento per l'esecuzione della presente legge, rimarrà in vigore, in quanto è applicabile, il regolamento approvato, ecc. e modificato coi decreti, ecc. ». Ora, a me sembra strano che si abroghi una legge e si lasci sussistere il regolamento della legge abrogata. Teniamo presente che è un regolamento molto complesso, e che resta in vigore per l'esecuzione di una legge diversa di quella per la quale fu fatto.

È vero che è detto « in quanto è applicabile », ma questa espressione non risolve niente, perchè lascia la possibilità di infinite contestazioni, e quando verrà un agente di finanza ad applicare il regolamento, non potrà con la sua intelligenza risolvere i conflitti inevitabili tra il regolamento vecchio e la legge nuova.

Questa mi sembra veramente una cosa strana, e prego il ministro ed il relatore di portare su ciò la loro attenzione, perchè è logico ed è necessario che il regolamento da applicare sia un regolamento fatto per questa legge. Sia sollecito il Governo a fare presto il regolamento, ma si evitino ai produttori ed ai commercianti di vini una quantità di vessazioni inutili ed ingiustificate che, siatene certi, non mancheranno se vorrete eseguire questa nuova legge col regolamento di quella abrogata. (*Bene! — Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Borsarelli.

BORSARELLI. Io vorrei che l'ora del tempo e la non dolce stagione mi permettessero di lodare come dovrei e desidererei l'intento del ministro e l'opera della Commissione; ma siccome questo non mi è consentito, per le considerazioni che ho premesse, mi limiterò ad un semplice accenno e ad una osservazione brevissima.

L'articolo 15 dice che la quarta parte del prodotto delle multe e delle ammende riscosse sarà divisa fra i funzionari e gli agenti che avranno contribuito ad accertare la contravvenzione; il rimanente è dovuto al Tesoro. Ora io vorrei, visto che questa legge è così importante e che dagli effetti di essa noi, viticultori o rappresentanti di viticultori, ci attendiamo un po' di sollievo alla crisi veramente terribile che incombe sopra di noi, vorrei, dico, che fosse facilitata il più possibile l'esecuzione e l'efficacia di questa legge. Quindi mi parrebbe desiderabile che il Tesoro non godesse, per ora almeno, di questi proventi, ma li volesse devolvere tutti agli accertatori delle contravvenzioni. Così veramente avremmo resa più efficace la legge.

Ad ogni modo io voglio lodare essenzialmente l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, e vorrei che i membri della Commissione stessa e tutti gli onorevoli colleghi, principalmente di quelle parti del paese, dove la vita economica non dipende esclusivamente o quasi dal prodotto delle vigne, avessero udito la voce poderosa di coloro i quali gridano che il male precipuo dell'industria enologica e del commercio dei vini è il dazio consumo. Io faccio plauso dunque all'ordine del giorno che la Commissione ha formulato, e più lo avrei applaudito se fosse formulato con parole meno blande e miti.

Quest'ordine del giorno che è l'espressione della volontà di quanti si sono occupati di questa materia, che è l'espressione e la sintesi del grido di dolore dell'industria enologica, lo avrei voluto formulato in modo più vibrato e degno delle sofferenze che rileva. E non vorrei che si circondasse con quella forma troppo patetica: « invita il Governo a tener conto quando si porrà mano al riordinamento dei tributi ». Io vorrei che s'invitasse addirittura il Governo a togliere una parte di questo dazio, rendendosi una buona volta conto di quello che preme a noi, di quello che è assolutamente necessario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CHIMIRRI, *presidente e relatore*. Il coro di lodi che furono prodigate al ministro ed alla Commissione per questo disegno di legge mi dispensa dal giustificare i criteri che l'informano. Voi sapete come non una, ma due leggi

furono fatte su questo argomento, le quali si chiarirono inefficaci per mancanza di mezzi, mancanza di organizzazione della vigilanza e perchè vi erano parecchie lacune che bisognava colmare. Questo disegno di legge intende a correggere codesti difetti. Fu notato, che spesso i regolamenti guastano le leggi: ciò è vero, e perciò la vostra Giunta, prevenendo il desiderio dell'onorevole Chimienti, con la relazione raccomanda che il regolamento si limiti ad esplicare la legge senza aggiungervi nuove asprezze o complicazioni superflue. Sono certo che il Ministero, edotto delle esperienze del passato, provvederà perchè il nuovo regolamento sia preparato da persone tecniche e pratiche. Con questa garanzia il regolamento risponderà ai nostri desiderî.

Fu osservato essere in certo modo un'antinomia quella di fare una legge nuova e mantenere, sia pure temporaneamente, in vigore il vecchio regolamento.

L'osservazione in apparenza è esatta, ma se si considera che la legge attuale non è del tutto nuova, ma modifica la vecchia, potrà giovare e non darà luogo ad inconvenienti l'applicazione del regolamento vecchio finchè non sarà fatto il nuovo, che l'onorevole ministro certamente affretterà.

La Commissione consente nella proposta dell'onorevole Battaglieri, di estendere il divieto dell'articolo 2 alle somministrazioni di vino fatte dai proprietari ai loro dipendenti. Se la legge mira a tutelare e garentire il pubblico contro le frodi non era nell'animo nostro e del Governo, che di queste frodi fossero vittime i poveri lavoratori della terra; perciò di gran cuore accettiamo l'aggiunta proposta, che toglie ogni dubbio a questo riguardo (*Benissimo!*)

Un'altra osservazione venne fatta intorno agli articoli 6 e 7. Certo il diritto di prelevare i campioni, quando vi sia indizio fondato di frode, è il solo mezzo che conduce a scoprire le frodi e punirle.

Il Governo affida ad agenti suoi il diritto di prelevare i campioni, e questo diritto è circondato di opportune guarentigie, per evitare soprusi. Le guarentigie sono queste: o il proprietario consente, ed il prelevamento si fa d'accordo; se rifiuta, in tal caso deve intervenire il pretore o il giudice conciliatore o un ufficiale di polizia giudiziaria. L'intervento di codeste autorità nel caso di dissenso è sicura garanzia contro i possibili abusi. Il campione prelevato si paga. Il Governo non si contenta di vigilare e vuole che alla sua si aggiunga la vigilanza delle associazioni di viticultori, produttori e commercianti di vini. Nel disegno di legge si dava alle associazioni costituite legalmente, il diritto di chiedere direttamente il prelevamento dei campioni. La vostra Commissione accetta il pensiero del Governo, ma, per evitare sopraffazioni ed inconvenienti propone che l'azione del privato non sia mai diretta, ma si debba esplicare a mezzo degli agenti governativi sopra menzionati.

Non c'è bisogno di aggiungere che il prelevamento anche in questo caso si faccia contro pagamento del prezzo, perchè nel modo stesso che gli agenti pagano i campioni quando agiscono di ufficio, a maggior ragione devono pagarli quando agiscono nell'interesse di altri. (*Benissimo!*) Solo così la guarentigia è completa; perchè, diciamolo francamente, quando si fanno leggi necessariamente severe come questa, non bisogna aprire l'adito ad abusi e prepotenze di concorrenti inviti o gelosi; noi dobbiamo evitare che questo mezzo di difesa si converta in offesa.

Con siffatte garanzie, la vigilanza si esercita in forma corretta, cauta ed efficace. Fatta la domanda del prelevamento da parte delle associazioni, se il proprietario consente, il prelevamento si fa d'accordo, se no, interviene il magistrato il quale esamina se concorrono seri indizi di frode.

Si dice che per agevolare a queste associazioni l'esercizio della vigilanza sarebbe bene che oltre ad esentarle dalla tassa di bollo, fossero affrancate anche dalla spesa delle analisi. Questo mi pare soverchio. Estendendo la vigilanza anche agli interessi privati, è giusto che chi vuole l'analisi per conto proprio se la paghi, la qualcosa porrà freno alle richieste inconsulte. Se la frode si scopre, le conseguenze le paga il frodatore, o non si scopre, e chi è stato imprudente o corrivo deve sostenere la conseguenza del fatto proprio.

La proposta di attribuire tutto il provento delle multe agli agenti che scoprono le frodi, mi pare esagerata. Bisogna mettere d'accordo questa legge con altre leggi di simil genere. Si allarghi, se si vuole la misura, ma una parte delle multe deve andare al Tesoro che sostiene la spesa non lieve, occorrente per l'esecuzione di questa legge, per integrare in certa maniera i fondi che il Governo anticipa.

Fu notato che un'altra forma di frode si compie falsificando la provenienza dei vini, la denominazione o la marca. È chiaro che codesta forma di frode, non è di quelle che prevede e punisce questo disegno di legge. Se il Governo accetta di studiare nuove tutele per impedire le frodi accennate, tanto meglio.

ROSSI ENRICO. Provvede il Codice penale.

CHIMIRRI, *relatore*. Non in tutto.

Dopo queste delucidazioni, spero che la concordia dimostrata dagli oratori nel lodare la legge

si ripeta nel voto e farassi opera giusta ed opportuna perchè, mentre ci travagliamo ad aprire nuovi sbocchi ai nostri vini e a conservare quelli che ci sfuggono, è onesto e doveroso tutelare la fabbricazione e il commercio de' vini genuini dalle falsificazioni che l'insidiano.

Se questa legge sarà applicata severamente ed efficacemente come ci auguriamo, avremo con essa provveduto assai meglio che con qualsiasi trattato di commercio allo smercio dei nostri vini. (*Bravo! — Approvazioni*).

L'ordine del giorno da noi proposto parve assai blando all'onorevole Vigna che lo vorrebbe più tagliente e vibrato. Se l'avessimo proposto in una forma diversa, il ministro non l'avrebbe accolto, perchè non è incidentalmente corretto forzare la mano al Governo e fargli promettere ciò che non sa fino a qual punto si possa attenere.

A noi premeva di richiamare la sua attenzione su questa, che è una delle cause principali che spingono alla falsificazione dei vini. Detto ciò, bisogna lasciare al Governo la facoltà di provvedere. Esagerando, avremmo fatto opera vana, togliendo alla nostra manifestazione ogni qualsiasi influenza ed efficacia sulle deliberazioni del Governo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole ministro di agricoltura, vuol parlare?

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge ha avuto la doppia fortuna del consenso unanime dei colleghi, che hanno preso la parola, e di un relatore che fu sollecito nel suo lavoro, e oggi ha risposto subito e mirabilmente a tutte le obbiezioni ed ai pochi dubbi che sono stati messi innanzi. Ed io ringrazio vivamente la Camera e la Commissione. Dopo questo ringraziamento, veramente sentito e meritato, perchè trattasi di speciale materia assai difficile, che vediamo tutti i paesi tentare e ritentare con vece assidua rifacendo e modificando le leggi consimili, davanti alle esigenze della chimica e della industria che studiano continuamente i tipi dei vini, dopo questo ringraziamento, sarò brevissimo, per guadagnare il tempo che preme a tutti noi. Agli oratori ha risposto con sicura parola il relatore; ed io non avrò che a confermare le osservazioni che egli ha fatte. All'onorevole Chimienti, dirò che, in siffatte leggi d'indole assolutamente tecnica e amministrativa, il regolamento deve avere una parte prevalente. È necessario che l'abbia; perchè, dati i cambiamenti che avvengono, negli studi della chimica, o nei gusti del pubblico, nelle necessità del commercio e nelle manipolazioni oneste che si fanno, e che turbano il vecchio tipo tradizionale del vino genuino, a cui egli accennava, ma che rappresentano un progresso nell'arte, bisogna bene che la legge e gli ordini amministrativi seguano le fasi senza obbligare sempre i Parlamenti a legiferare, e senza obbligare i ministri ad essere fuori della legge, per necessità superiori. Il regolamento, assicuro gli onorevoli Chimienti, Calissano e gli altri colleghi, che ne hanno parlato, è già allo studio; e sarà fatto per la parte del Ministero di agricoltura col sussidio d'uomini competenti ed esperti; come gli egregi che mi coadiuvarono a preparar la legge. Anzi confido che, come non mi è mancato nello studio del progetto, l'aiuto di uomini competentissimi della Camera, non mi mancherà, pel regolamento, l'aiuto anche dell'onorevole Calissano.

L'onorevole Calissano ha posto la questione del prelievo dei campioni, e l'onorevole Chimirri gli ha risposto che tutti i campioni saranno pagati, e ha bene risposto.

Ha pure sollevata e largamente accennata la questione del dazio consumo comunale e della influenza non buona che, quando esso è elevato, esercita contro il consumo dei vini; e l'onorevole Chimirri gli ha qui risposto che il problema è gravissimo, specie per la finanza, e il Governo non avrebbe potuto accettare un ordine del giorno in forma diversa, ma che accettandolo, mostra la buona volontà di studiare questo formidabile argomento che anche in Francia ha assai tormentato in questi anni i legislatori, ed ha richiesto tanti studi, per arrivare ad una conclusione i cui risultati sono oggi molto discussi, tanto più che si ebbero, per sostituire le entrate, soluzioni diverse. Quanto alla lacuna che l'onorevole Calissano ha notato nella legge, cioè la tutela del titolo della provenienza del vino è lamento giusto, ma non credo questo sia il luogo. Questa è una delle più gravi questioni, e noi non potremo posarla scientificamente e tecnicamente, finchè non avremo le analisi di tutti i vini delle diverse regioni; analisi che io cerco di sollecitare, oggi che le nostre scuole sono così progredite, e gli stessi benemeriti sindacati vinicoli ci aiutano. Questa analisi sarà la base; perchè non potremo stabilire le somiglianze e le divergenze dei tipi, finchè non avremo i caratteri fissi e fondamentali dei tipi stessi. Eppoi, onorevole Calissano, ella che vive nel dibattito delle cose economiche, sa che, anche nel diritto internazionale, questo titolo o nome del paese di *provenienza* costituisce uno dei più formidabili problemi. Il *cognac* è il primo esponente di questa questione: oggi non vorrebbero, nella regione del *cognac*, che altri tipi, d'altri paesi, assumessero questo nome. Lo stesso accade per lo *champagne*. Non parliamo dell'ottimo *chianti*, che è ora così largamente prodotto in una tanto piccola zona del nostro territorio... (*Ilarità*). Dunque, siffatta questione è gravissima; le sono grato di averla posta; e mi riservo di studiarla in rela

zione a consimili questioni che nascono in altri paesi e ai voti della conferenza internazionale per i marchi di fabbrica.

L'onorevole Battaglieri è stato molto gentile con me come gli altri oratori, e lo ringrazio. E sono lieto di lasciarlo sodisfatto, perchè il concetto della difesa degli operai nostri nella loro salute, nei casi in cui sono forniti dai padroni di vini e bevande da pasto, è stato accettato da me e dall'onorevole relatore, e accettato ben volentieri. Sono anzi certo d'interpretare l'animo del presidente del Consiglio, che, come ministro dell'interno è il tutore della sanità pubblica, accogliendo il suo emendamento che è giustissimo, non turba l'economia della legge sanitaria e ne chiarisce un punto che è nel cuore di tutti.

L'onorevole Vigna pure ha elogiato il disegno di legge e le sue buone intenzioni, notando però che i mezzi sono pochi. Onorevole Vigna, non c'era alcun mezzo per la legge precedente; oggi tre Ministeri hanno 50 mila lire ciascuno, e con la buona volontà che li anima tutti per applicare giustamente questa legge, i cui provvedimenti da tanto tempo il paese reclama, credo che anche la modesta misura dei mezzi non farà ostacolo al buon funzionamento della legge. È il principio. Se la pratica ci mostrerà insufficienti queste provvidenze amministrative od insufficiente anche il fondo per applicarle, io sono certo che la Camera consentirà i fondi, come li ha consentiti, sia pure in modesta misura, oggi il ministro del tesoro.

Io sono d'accordo con l'onorevole Battaglieri nel curare la difesa dei vini di tipo genuino italiano, contro le miscele, gli intrugli, le falsificazioni e le adulterazioni che infestando i luoghi di consumo, finiscono per far consigliare ai medici di non bere il vino, e per allontanare da questo, quel consumo, antico, onesto, normale, che credo sia ancor utile se i consigli del Redi sono sempre in onore, perchè conferisce, se preso in giusta misura, alla buona salute ed al buon carattere di chi lavora.

L'onorevole Rossi Enrico ha trattata la questione dei campioni, e molto acutamente. Ma a lui già ha risposto l'onorevole relatore. Tutti i campioni saranno prelevati e pagati nella stessa misura; come tutte le analisi di cui parlava l'onorevole Vigna saranno gratuite al pari di tutti gli atti preparatorî. E tali debbono essere. Non ci mancherebbe altro che alla crisi dell'industria enologica noi dovessimo aggiungere un altro malcontento per eccessivo prelevamento di campioni. (*Si ride*)

Dunque i campioni debbono essere pagati, come ha detto il relatore ed io confermo; le analisi legalmente richieste, gratuite.

Una critica fu fatta dal collega onorevole Rossi. Si mantengono in vita, diceva, per quanto siano applicabili, le norme del regolamento vecchio mentre una nuova legge va in vigore. Non è una cosa nuova, onorevole Rossi, nè straordinaria, l'abbiamo fatto nella legge per le frane e alluvioni quando, approvando la legge nuova, abbiamo mantenuto in vigore il regolamento della vecchia. E si capisce; è meglio avere un regolamento, anche se non corrisponda a tutto e perfettamente, che lasciare passare un lungo lasso di tempo senza avere le norme per l'applicazione di una legge così complessa e difficile. Lo scopo è sempre lo stesso; i metodi perfezionati e corretti dalla esperienza, sono già in buona parte contemplati dal vigente regolamento che data da tre anni appena.

All'onorevole Borsarelli, dopo la noiosa ma per me indispensabile ripetizione delle mie sentite grazie per le sue gentili parole, rispondo che le sue giustissime osservazioni mi hanno fatto ricordare altri discorsi suoi efficacemente pronunciati a difesa della nostra enologia. Sta bene che le multe si lascino a chi scopre le adulterazioni. Si è fatto oggi un primo e buon passo tenendole nella misura di un quarto, ma se l'onorevole relatore volesse fare un atto di cordialità verso i voti degli onorevoli colleghi, io, che per questo lato ho già l'assenso del ministro del tesoro, consentirei di estendere i premi anche alla metà. (*Bene! Bravo!*) Si tratta di un sistema già applicato nella legge doganale e di cui il Ministero delle finanze si è trovato bene. E dopo queste dichiarazioni a me non resta che ringraziare vivamente la Camera e pregarla di approvare senz'altro il disegno di legge. (*Benissimo! Bravo!*)

PRESIDENTE. Come l'onorevole ministro di agricoltura sa, la Commissione propone il seguente ordine del giorno...

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho già dichiarato che lo accetto.

PRESIDENTE. « La Camera, convinta, che una delle cause che sospingono alla falsificazione dei vini è l'elevatezza dei dazi di consumo, invita il Governo a tenerne conto quando si porrà mano al riordinamento dei tributi locali ».

Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito quest'ordine del giorno della Commissione

(*È approvato*).

E l'ordine del giorno dell'onorevole Calissano lo accetta il Governo?

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Lo accetto anche.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'ordine del giorno, accettato dal ministro e dalla Commissione presentato dall'onorevole Calissano, che rileggo:

« La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge per prevenire le frodi che contro l'onesto commercio dei vini si compiono median

la usurpazione dei nomi dei luoghi di provenienza della merce ».

(*È approvato*).

Passiamo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Sono considerati vini genuini soltanto quelli ottenuti dalla fermentazione alcoolica del mosto di uva fresca o leggermente appassita.

Tutti gli altri vini, compresi quelli ottenuti con uve secche, sono considerati non genuini, agli effetti della presente legge e di ogni altra legge penale.

Col regolamento da approvarsi o da modificarsi, con reale decreto, sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato, saranno stabiliti i trattamenti consentiti per la preparazione, correzione e conservazione dei vini da considerarsi come genuini.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pipitone.

PIPITONE. Dirò poche parole sull'articolo 1 perchè tutta la bontà di questa legge si sustanzia proprio in questo articolo che dà la definizione dei vini. Voi sapete, onorevoli, colleghi quanto siano difficili le definizioni e bisogna vedere se le parole adoperate dal legislatore corrispondano poi al vero. Non bisogna generalizzare troppo per togliere il pericolo che entrino di straforo altri vini non genuini, ma non bisogna neppure troppo specificare, per impedire che vini genuini siano considerati come adulterati.

Ora senza parlare dei perfezionamenti che certamente verranno in avvenire, nello stato presente della vinificazione questa definizione adoperata dal legislatore condurrebbe a deplorevoli inconvenienti.

L'articolo dice: « Sono considerati vini genuini soltanto quelli ottenuti dalla fermentazione alcoolica del mosto di uva fresca ». Ora molti di voi se non tutti sanno che si fabbricano dei vini col mosto senza fermentazione anzi arrestandola con processi diversi, sia per mezzo dell'alcool sia per mezzo dell'anidride solforosa e che sono genuini perchè provengono direttamente dal mosto. Ora la definizione data dall'articolo 1, metterebbe fuori questi vini di cui ho parlato, dalla categoria dei vini genuini. E poi potrebbe darsi anche il caso che non si trattasse proprio di fermentazione alcoolica, ma lasciamo andare questo particolare. Quindi cotesta definizione che è troppo specifica può dar luogo a contestazioni.

Vorrei quindi pregare l'onorevole ministro e la Commissione di volere modificare la dizione dell'articolo. Già la Commissione nella sua relazione ha dato una definizione molto più esatta, perchè dice che l'articolo 1 considera come vini genuini quelli fabbricati di uva fresca o leggermente appassita; propongo quindi che nell'articolo 1 si dica come è detto nella relazione e cioè: « Sono considerati vini genuini soltanto quelli ottenuti dal mosto di uva fresca o leggermente appassita » togliendo le parole « ottenuti dalla fermentazione alcoolica ».

PRESIDENTE. Onorevole Pipitone ella sa che non si possono presentare emendamenti, senza le firme volute dal regolamento salvo che il Governo o la Commissione li faccia propri.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Non sono in grado di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Pipitone, ma m'impegno di far studiare nell'applicazione della legge l'osservazione che egli ha fatto. Egli dice: la definizione vostra è troppo specifica. Ma, mi permetta di rispondere, onorevole Pipitone, il suo caso è troppo isolato, di questi vini fatti senza fermentazione o con l'anidride solforosa, impedendo la fermentazione...

PIPITONE. Con l'alcool.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Sono un'eccezione così grande della produzione italiana...

PIPITONE. Sono il prodotto necessario per la confezione del *Marsala.*

Quando non si conoscono le condizioni della enologia non si deve legiferare.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Senta, onorevole Pipitone, sono allora vini *conciati*; la legge è stata studiata da enologi e la Commissione tecnica, era presieduta da un illustre chimico. L'obbiezione che lei ha fatto, che si creano difficoltà non regge. Il commercio del *Marsala* non ha mai avuto ostacolo dalla legge italiana contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini. Questo articolo, stia sicuro, non verrà ad ostacolare...

PIPITONE. Veramente tutti i vini di Pantelleria non sono fermentati...

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Ma nemmeno questi vini hanno avuto nessuno ostacolo, onorevole Pipitone. Ad ogni modo stia sicuro che al primo ostacolo eventuale provvederemo.

CHIMIRRI, *presidente e relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli, onorevole relatore.

CHIMIRRI, *presidente e relatore.* L'onorevole Pipitone ha rilevato che la relazione interpreta e chiarisce la legge e ciò dovrebbe bastargli. Nella definizione è espresso il caso più comune: al caso da lui ricordato non osta l'articolo primo, perchè qui si parla di mosto ottenuto dall'uva fresca o leggermente appassita, e quando ricorre questo estremo, il vino deve considerarsi genuino e non giova entrare in più sottili distinzioni.

La definizione fu studiata da uomini tecnici

e competenti e non tengo a sostituirla con l'altra forse più chiara, ma equivalente, che si legge nella mia relazione.

PRESIDENTE. Dunque non essendovi nessun emendamento, metto a partito l'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 2.

La preparazione a scopo di vendita ed il commercio dei vini non genuini sono vietati; e chiunque prepara a scopo di vendita, pone in vendita o mette altrimenti in commercio vini non genuini è soggetto, fuori dei casi previsti dagli articoli 295, 319 e 322 del Codice penale, alla multa fissa di lire 100, oltre alla multa proporzionale di lire 5 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro.

Nel caso di recidiva, ferma la multa proporzionale, la multa fissa potrà estendersi fino a lire 1000 ed in caso di seconda recidiva vi sarà aggiunta la sospensione dal commercio o dall'esercizio per un periodo di tempo da tre a sei mesi.

La facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di sospendere la licenza di esercizio da uno a tre mesi si estende al caso di prima contravvenzione o di prima recidiva, contemplate nel comma precedente.

Sono considerati come preparati a scopo di commercio i vini non genuini esistenti nelle cantine dei depositi e magazzini dei commercianti e negli esercizi di vendita all'ingrosso e al minuto.

I vini dichiarati non genuini verranno denaturati, nel modo che stabilirà il regolamento.

CHIMIRRI, *presidente e relatore*. La Commissione accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Battaglieri cioè che all'articolo 2 dove è detto « *o mette altrimenti in commercio* » si aggiungano le parole: « *o somministra come compenso ai propri dipendenti* ».

PRESIDENTE. Il Governo consente?

RAVA, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Consento.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 2 con questa aggiunta.

(*È approvato*).

(*Sono approvati gli articoli seguenti*):

Art. 3.

Chiunque prepara a scopo di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio sostanze qualificate come atte a produrre o colorire artificialmente i vini, è punito con la multa non minore di lire 500.

Art. 4.

Chiunque annunzia a voce, o mediante pubblicazioni scritte o a stampa, di qualsiasi genere, la vendita di sostanze indicate nell'articolo precedente, è punito con la multa da lire 50 a lire 500.

Alla stessa pena soggiace, a seconda dei casi, il tipografo, l'editore, o proprietario del giornale, o l'assuntore della pubblicità, quando non possa o non voglia dichiarare da chi ha ricevuto l'incarico di stampare o di pubblicare l'annuncio.

Art. 5.

Chiunque prepara a scopo di vendita, vende o pone in vendita o mette altrimenti in commercio liquidi zuccherini, alcoolici o zuccherini-alcoolici ottenuti da frutta dolci, i quali sieno o si presumano destinati alla preparazione dei vini non genuini, od al taglio con vini genuini, è punito colle pene stabilite dall'articolo 2.

Sono presunti come destinati alla preparazione di vini non genuini od al taglio con vini genuini i liquidi anzidetti esistenti nelle cantine, nei depositi o magazzini dei commercianti o negli esercizi di vendita all'ingrosso e al minuto.

La merce sarà distrutta.

Art. 6.

Chiunque commercia o fa spaccio di vino o di liquidi, di cui all'articolo precedente è tenuto, ovunque la merce si trovi, a fornire, dietro pagamento al prezzo corrente di vendita, campioni ad ogni richiesta di speciali agenti incaricati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, dall'autorità sanitaria o finanziaria.

In caso di assenza o di rifiuto da parte del proprietario o del suo rappresentante, i campioni saranno prelevati d'ufficio, coll'intervento del pretore o del giudice conciliatore o di uno degli ufficiali di polizia giudiziaria, indicati nel titolo secondo, capo secondo, libro 1° del Codice di procedura penale.

In caso di rifiuto il contravventore sarà punito con l'ammenda da 50 a 200 lire.

Art. 7.

Le associazioni di viticultori, di produttori o di commercianti di vini, le cooperative di consumo e di produzione, i circoli enofili, i comizi e sindacati agrari, possono se legalmente costituiti far prelevare campioni di vino, presso chiunque ne faccia vendita o commercio, sempre quando vi siano fondati indizi che il vino non sia genuino, a mezzo degli agenti governativi indicati nell'articolo 6.

Art. 8.

Le stazioni agrarie ed i laboratorî di chimica agraria, nonchè gl'istituti enologici alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, come pure i laboratorî chimici compartimentali delle gabelle e quelli municipali, sono

obbligati di eseguire le analisi dei vini che si sospettano non genuini, se l'analisi sia richiesta dalla pubblica autorità o si tratti del caso preveduto dall'articolo precedente.

Le modalità concernenti il prelevamento dei campioni e la presentazione dei vini destinati all'analisi, saranno stabilite dal regolamento.

I certificati di analisi saranno rilasciati in esenzione di tassa di bollo.

Art. 9.

Quando, agli effetti giudiziali od amministrativi portati dalla presente legge, occorra una revisione di analisi, questa sarà fatta dal laboratorio della Direzione generale di sanità o da quello centrale delle gabelle o da quegli altri istituti che verranno appositamente indicati con decreto ministeriale.

La revisione dell'analisi è definitiva.

Art. 10.

Qualora le infrazioni riguardino vini presentati per essere spediti fuori del Regno, la multa proporzionale sarà elevata a lire 10 per ogni ettolitro e le altre pene stabilite dal Codice penale o dalla presente legge saranno applicate al massimo.

Art. 11.

Quando vi sia ragionevole timore che i vini in partenza da un porto, con destinazione ad altro porto del Regno, sieno invece destinati all'estero, o che i vini nazionali o nazionalizzati che rientrano nel Regno per via di mare, abbiano subite sostituzioni o adulterazioni durante il viaggio, le dogane devono prelevare i campioni per le relative analisi.

Art. 12.

I vini esteri sono esclusi dai punti franchi e non possono essere oggetto, nel Regno di alcuna manipolazione, taglio o miscuglio. Ai contravventori sono applicabili le sanzioni stabilite nell'articolo 2 della presente legge.

I vini in arrivo dall'estero, contenuti in recipienti portanti indicazioni tali da farli ritenere di produzione italiana, saranno confiscati.

Art. 13.

Le sentenze di condanna saranno, a spese dei condannati, pubblicate in giornali locali ed affisse all'albo della Camera di commercio, del Comune e dei Comizi agrarii della provincia dove è la residenza dei trasgressori, e per i casi contemplati all'articolo 10 anche nell'albo dei Consolati italiani del paese di destinazione del vino.

Art. 14.

Le disposizioni dell'articolo 2 non si applicano al *vinello* ottenuto dalla fermentazione o dall'esaurimento con acqua delle vinacce di uve fresche, purchè sia venduto sotto la denominazione di *vinello*.

Nell'articolo 15 il Governo, d'accordo con la Commissione, propone che si dica « invece della quarta parte » « la metà del prodotto ». È vero, onorevole ministro?

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sì.

PRESIDENTE. Allora leggo l'articolo con questa modificazione.

Art. 15.

La metà del prodotto delle multe e delle ammende riscosse sarà divisa fra i funzionari e gli agenti che avranno contribuito ad accertare la contravvenzione.

Il resto è dovuto al tesoro.

(*È approvato*).

Art. 16.

L'esecuzione della presente legge spetta al Ministero di agricoltura, industria e commercio ed a quelli dell'interno e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, che saranno chiarite e coordinate col regolamento.

A tal fine nel bilancio della spesa di ciascuno dei detti Ministeri sarà stanziata annualmente, in apposito capitolo, la somma di lire 50,000.

(*È approvato*).

Art. 17.

Coll'entrata in vigore della presente legge rimane abrogata la legge del 25 marzo 1900, n. 100.

Finchè non sarà approvato il regolamento per l'esecuzione della presente legge, rimarrà in vigore, in quanto è applicabile, il regolamento approvato con regio decreto 25 novembre 1900, n. 450 e modificato coi reali decreti 3 marzo 1901, n. 80 e 15 dicembre 1901, n. 520.

(*È approvato*).

Si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore dell'industria agrumaria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore dell'industria agrumaria.

Onorevole ministro, accetta che la discussione si apra sul progetto della Commissione?

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sì, salvo un emendamento che presenterò.

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge.

CIRMENI, *segretario, legge*. (Vedi *Stampato* n. 580-A)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Lo stanziamento di lire 20,000 inscritto al capitolo 115 *bis* del bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio 1904-905 in esecuzione della legge 8 luglio 1903, n. 320, è aumentato, per lo stesso esercizio, di lire 130,000.

Per i cinque esercizi successivi, dal 1905-906 al 1909-1910 lo stanziamento annuo sarà non minore di lire 100,000.

Le somme stanziate nella misura sopra indicata saranno impiegate ad incoraggiare e promuovere il commercio di esportazione degli agrumi e la fabbricazione dei derivati di tali prodotti, segnatamente mediante la concessione di premi di sovvenzioni a Società e Sindacati, costituiti o che si costituiranno, che abbiano per iscopo sia di organizzare e sviluppare il commercio all'interno e l'esportazione degli agrumi e dei loro derivati, sia di migliorare, promuovere ed aiutare efficacemente l'industria dei derivati.

Nell'assegnazione degli incoraggiamenti di cui sopra, si avrà speciale riguardo alle Società e ai Sindacati intesi a garantire l'interesse collettivo dei produttori; alle associazioni cooperative costituite o che si costituiranno agli scopi di cui sopra; e alle fabbriche sociali istituite fra produttori di agrumi per l'industria dei derivati.

A questo articolo è proposto il seguente emendamento:

«*In fine al primo comma alle parole*: di lire 130,000, *sostituire*: di lire 200,000.

«Grassi-Voces, Noè, Rossi Enrico, Testasecca, Libertini Gesualdo, Sanfilippo, Faranda, Di Scalea, Piccolo-Cupani, Florena, Avellone, Mirto-Seggio».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Grassi-Voces per svolgere il suo emendamento.

GRASSI-VOCES. Dirò brevissime parole per spiegare le ragioni del mio emendamento.

A me pare che in materia di incoraggiamenti, soprattutto ad industrie nascenti, valga più concedere dieci all'inizio del loro sviluppo, che non cento quando esse siansi decisamente affermate; poichè è al loro apparire che le industrie abbisognano di aiuti, per superare gli ostacoli che possano frapporsi al loro sviluppo decisivo.

E ciò soprattutto tra noi, che in materia di industria siamo ancora bambini, perchè sconosciamo quasi il principio cooperativo, mentre, ci manca l'intraprendenza del capitale.

Sono cinque anni che si lavora in Sicilia per la costituzione di una società che, monopolizzando il commercio dei derivati degli agrumi, l'agrocotto, cioè, e il cedrato di calce, potesse sollevare la condizione della produzione agrumaria travagliata da gravissima crisi.

Ed è sorta adesso in Acireale una società con un capitale di circa 700,000 lire, insufficiente tuttavia allo scopo, malgrado le agevolazioni di due istituti di emissione la Banca di Italia e quella di Sicilia.

Manca ancora l'ausilio del Governo, perchè essa possa raggiungere il fine propostosi, di cui abbiamo già avuti i primi benefici effetti, ed io son certo che esso non le verrà meno, e sarà ancora migliore, se la Camera vorrà approvare il mio emendamento, con cui chiedo di elevare lo stanziamento pei sussidi da 150 mila lire a 200 mila.

PRESIDENTE. Prego il Governo e la Commissione di esprimere il loro avviso su questo emendamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dichiaro che il Governo non lo accetta, e in modo assoluto. Questo sistema di aumentare le spese continuamente, improvvisando, non lo posso accettare.

PRESIDENTE. Onorevole Grassi-Voces, mantiene o ritira il suo emendamento?

GRASSI-VOCES. Io aveva presentato il mio emendamento per incarico dei miei colleghi di Sicilia e dietro la formale promessa avuta dai ministri competenti, cioè dal ministro di agricoltura, e da quello del tesoro, che sarebbe stato accettato dal Governo, e quindi debbo insistervi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io dichiaro che non accetto questi metodi, di presentare improvvisamente modificazioni alle leggi deliberate in Consiglio dei ministri.

Se volete ritiro la legge e la porto in Consiglio dei ministri. Se il Consiglio dei ministri l'accetterà io l'approverò. (*Approvazioni*).

Voci. Ha ragione: va bene!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rossi Enrico.

ROSSI ENRICO. Sono uno dei sottoscrittori di questo emendamento e dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, sento il bisogno di dire qualche parola. Riconosco l'importanza delle dichiarazioni dell'onorevole Giolitti, perchè non è sistema lodevole quello di improvvisare proposte di aumenti di spesa: ma a noi presentatori di questo emendamento, questa osservazione non tange; perchè appunto riconoscendo l'opportunità di questo sistema e di questo indirizzo, non abbiamo proposto in questo momento l'emendamento, ma lo abbiamo presentato da alquanti giorni: parecchi deputati delle regioni agrumarie abbiamo pregato l'onorevole ministro del tesoro e l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, proponenti di questa legge, di elevare per questo esercizio lo stanziamento a lire 200,000: e, primo l'onorevole ministro del tesoro, ascoltando le nostre buone ragioni, ha accettato e quindi l'onorevole Rava è stato lieto del consenso da parte del ministro del tesoro, ed in ripetuti colloqui, avuti appositamente, abbiamo concordato, nella forma presentata l'emendamento che il presidente del Consiglio dichiara ora di non accettare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Le leggi non si fanno in conversazioni private!

ROSSI ENRICO. Ma si possono prendere accordi ed i ministri accolsero le nostre preghiere. Dico questo per scagionare noi proponenti dell'emendamento dalla supposta fretta d'improvvisazione in quanto che, lo ripeto, noi lo abbiamo presentato autorizzati dai ministri competenti. Poichè ora l'onorevole presidente del Consiglio dice che se noi insistiamo per la votazione di questo emendamento, ritira la legge per riportarla in Consiglio dei ministri, poichè vuole seguire questo metodo di fronte a proposte di aumento di spese e, poichè ciò importa far cadere la legge per questa Sessione, dichiaro che nell'interesse delle regioni agrumarie, anzichè ritardare o seppellire la legge (almeno per parte mia) sia oggi preferibile votare il disegno di legge come si trova. Il bisogno di sussidiare anche le Società di produttori di agrumi che provvedono al citrato di calce non trova, è vero, uno stanziamento sufficiente, ma quello stabilito varrà ad incoraggiarle, essendo urgente e necessario sgombrare il mercato degli agrumi di seconda categoria o di scarto perchè i produttori affidino al commercio la qualità migliore. Nell'esprimere questo mio pensiero riconosco gli intendimenti degli altri colleghi proponenti, ma li prego di considerare che allo stato delle cose non vi è altra via e quindi per assicurare gli stanziamenti proposti, sia meglio salvare la legge quale è, anzichè, insistere in un emendamento per il quale il Governo ha già dichiarato di ritirare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimienti.

CHIMIENTI. Mi pare opportuno chiarire in linea di fatto il richiamo testè fatto dall'onorevole presidente del Consiglio. Mi pare che egli voglia sostituire al regolamento interno dell'Assemblea alcune disposizioni eccezionali per la circostanza col lodevole intento di affrettare il lavoro legislativo. Egli parla di emendamenti che non possono presentarsi se prima non sono sottoposti al Consiglio dei ministri... (*No! no!*)

Permettete. Il presidente del Consiglio ha detto che non si possono presentare emendamenti improvvisandoli. (*No! no!*). Io dico quello che ho sentito e capito. L'onorevole presidente del Consiglio spiegherà. Il regolamento stabilisce dei termini nei quali si possono presentare emendamenti; in quei termini la nostra libertà dev'essere intera. Su questo punto bisogna intendersi bene.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io non ho mai negato ai deputati il diritto di presentare emendamenti. Ho dichiarato che quando si domandano aumenti di spese di cui il Governo non ammette la utilità, io non accetto questi emendamenti, perchè non posso ammettere che si assumano impegni al di là di ciò che il Governo aveva consentito. In caso diverso sarei obbligato a non lasciare andare innanzi la legge.

PRESIDENTE. Onorevole Grassi-Voces, insiste nel suo emendamento?

GRASSI-VOCES. Insisto.

PANTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

PANTANO. Intendo fare una proposta conciliativa fra le esigenze finanziarie, cui allude l'onorevole presidente del Consiglio, e il sentimento di arrendevolezza mostrato dagli altri ministri. Rispettando i criterii di tutela del bilancio che animano l'onorevole presidente del Consiglio, propongo quanto segue. Dopo quest'anno ci sono cinque esercizi, durante i quali è impegnato uno stanziamento di 100 mila lire...

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ed è un miglioramento.

PANTANO. ...Ora poichè è nel primo anno che occorreranno maggiori fondi e che bisognerà andare incontro a molte eventualità, perchè non sappiamo ancora la sorte delle trattative per i trattati di commercio, si potrebbe stanziare per il primo anno la somma di 200 mila lire, levando le 50 mila lire che si stanziano di più dalle somme destinate agli anni successivi. In tal modo l'economia della legge resterebbe inalterata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro*

dell'interno. Prego la Camera di sospendere la discussione di questa legge. Il Governo farà conoscere le sue decisioni in altra seduta. (*Impressione — Commenti*).

ROSSI ENRICO. Onorevole Pantano, ritiri la sua proposta...

Voci. Ai voti! ai voti!

ROSSI ENRICO. Ma l'onorevole Pantano del resto non ha presentato alcun emendamento. Ha esposto un criterio conciliativo.

PRESIDENTE. Onorevole Grassi-Voces, insiste nel suo emendamento?

GRASSI-VOCES. Dietro la minaccia di un differimento della legge, che potrebbe anche preludiarne il ritiro, io non insisto nel mio emendamento; dolente che le formali assicurazioni dei due ministri siano state oggi sconfessate dal presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Allora, non insistendo l'onorevole Grassi-Voces nel suo emendamento, viene meno anche la proposta dell'onorevole Pantano. (*Commenti*).

Passeremo quindi alla votazione degli articoli.

Art. 1.

Lo stanziamento di lire 20,000 inscritto al capitolo 115 *bis* del bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1904-905 in esecuzione della legge 8 luglio 1903, n. 320, è aumentato, per lo stesso esercizio, di lire 130,000.

Per i cinque esercizi successivi, dal 1905-906 al 1909-910, lo stanziamento annuo sarà non minore di lire 100,000.

Le somme stanziate nella misura sopra indicata saranno impiegate ad incoraggiare e promuovere il commercio di esportazione degli agrumi e la fabbricazione dei derivati di tali prodotti, segnatamente mediante la concessione di premi e di sovvenzioni a Società e Sindacati, costituiti o che si costituiranno, che abbiano per iscopo sia di organizzare e sviluppare il commercio all' interno e l'esportazione degli agrumi e dei loro derivati, sia di migliorare, promuovere ed aiutare efficacemente l'industria dei derivati.

Nell'assegnazione degli incoraggiamenti di cui sopra si avrà speciale riguardo alle Società e ai Sindacati intesi a garantire l'interesse collettivo dei produttori; alle associazioni cooperative costituite o che si costituiranno agli scopi di cui sopra; e alle fabbriche sociali istituite fra produttori di agrumi per l'industria dei derivati.

(*È approvato*).

Art. 2.

I residui eventuali sulle cifre inscritte in bilancio saranno erogati nell'anno successivo o negli anni seguenti a seconda del bisogno.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'assegnazione degli incoraggiamenti sarà fatta da una Commissione speciale nominata dal ministro di agricoltura, industria e commercio e da lui presieduta.

(*È approvato*).

Nella seduta pomeridiana procederemo alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Proroga della prescrizione dei biglietti degli Istituti di emissione.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga della prescrizione dei biglietti degli Istituti di emissione.

Si dia lettura dell'articolo unico.

CIRMENI, *segretario, legge:*

Articolo unico.

Ferme restando le disposizioni vigenti, il Governo del Re, intesi gli Istituti di emissione e la Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai, fisserà le norme per assicurare fino a tutto il 30 giugno 1905 il cambio a presentazione presso le casse dei rispettivi istituti dei biglietti delle cessate Banca Nazionale nel Regno, Banca Nazionale Toscana e Banca Toscana di Credito, e dei biglietti di vecchio tipo del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Massimini.

MASSIMINI. Onorevoli colleghi, io non intendo certo trattare tutte le questioni che una legge sulla prescrizione dei biglietti potrebbe far sorgere, perchè l'essere oggi innanzi alla Camera una semplice legge di proroga toglie ogni opportunità ad una discussione di questo genere.

Io mi limito a domandare uno schiarimento ed a fare una raccomandazione, ed eventualmente una proposta all'onorevole ministro del tesoro.

L'articolo unico stabilisce che ancora per un anno sarà assicurato il cambio a presentazione presso le Casse dei rispettivi Istituti « dei biglietti della cessata Banca Nazionale nel Regno, Banca Nazionale Toscana, e Banca Toscana di Credito e dei biglietti di vecchio tipo del Banco di Napoli e Banco di Sicilia ».

Ma oltre a tutti questi biglietti sono ancora in circolazione i biglietti da lire 25, che erano già biglietti bancari e che con la legge del 1894 furono passati a carico dello Stato. Ora se

il disegno di legge rimanesse come è formulato, riguardando la proroga soltanto i biglietti delle Banche, sarebbe molto discutibile, ed anzi secondo me non sarebbe nemmeno dubbio che i biglietti di Stato da lire 25 cadrebbero in prescrizione col 30 giugno corrente.

Si poteva chiedersi se per questi biglietti la prescrizione scadesse proprio col 30 giugno corrente poichè effettivamente essi erano e dovevano essere regolati come i biglietti di Stato da altre norme, ma siccome nella formazione del testo unico in data 9 ottobre 1900 della legge sugli Istituti di emissione non so con quanta regolarità e legalità si è aggiunta all'articolo 3 una piccola appendice, in cui è detto che le norme che riguardano la prescrizione dei biglietti di banca «si applicano anche ai biglietti da lire 25 passati a debito dello Stato» ne viene per conseguenza che anche questi biglietti furono assoggettati alle medesime norme di prescrizione. Quindi se noi non facciamo oggi l'eccezione essi sarebbero irrimediabilmente prescritti, ed a me sembrerebbe un'insigne contraddizione, che, mentre lo Stato ha interposto i suoi uffici presso le banche perchè rinunziassero a quella prescrizione che era convenzionalmente stata stabilita per i loro biglietti, lo Stato stesso invece lucrasse l'importo di questi biglietti propri ancora in circolazione, e verso i portatori dei biglietti stessi usasse una severità di termine che parve eccessiva al riguardo dei portatori di biglietti di banca.

Io vorrei sentire quindi in proposito il pensiero dell'onorevole ministro del tesoro e se fosse disposto ad accettare un'aggiunta del seguente tenore:

« Con particolari disposizioni verrà pure assicurato fino al 30 giugno 1905 il cambio dei biglietti da lire 25 passati a debito dello Stato ».

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*, interim *delle finanze*. Nel pensiero mio in tutte le disposizioni che ho dato, vi fu sempre quello di associare la sorte dei biglietti di Stato di lire 25 a quella degli altri biglietti di Banca soggetti alla prescrizione. Quindi non avrei alcun dubbio che si dovesse applicare la legge come l'onorevole Massimini desidera. Ma non ho neanche dubbio che sia bene dichiararlo in modo più preciso, come l'onorevole Massimini consiglia.

Lo Stato non può prescrivere i biglietti di Banca al 30 giugno, solo perchè sono dello Stato, e ottenere dalle Banche una proroga. Quindi credo che per equità assoluta convenga accettare a proposta dell'onorevole Massimini, che, ripeto, era già nel mio pensiero, e perciò faccio mia la proposta aggiuntiva dell'onorevole Massimini.

PRESIDENTE. L'onorevole Massimini propone la seguente aggiunta all'articolo di legge, aggiunta che il ministro ha dichiarato di far propria.

« Con particolari disposizioni verrà pure assicurato fino al 30 giugno 1905 il cambio dei biglietti da lire 25 passati a debito dello Stato ».

Metto a partito quest'aggiunta. Chi l'approva sorga.

(*È approvata*).

Rileggo l'articolo con quest'aggiunta.

« Ferme restando le disposizioni vigenti, il Governo del Re, intesi gli Istituti di emissione e la Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai, fisserà le norme per assicurare fino a tutto il 30 giugno 1905, il cambio a presentazione presso le casse dei rispettivi Istituti dei biglietti delle cessate Banca Nazionale nel Regno, Banca Nazionale Toscana, e Banca Toscana di Credito e dei biglietti di vecchio tipo del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. Con particolari disposizioni verrà pure assicurato fino al 30 giugno 1905 il cambio dei biglietti da lire 25 passati a debito dello Stato ».

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge sull'attivazione del nuovo catasto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Attivazione del nuovo catasto.

Onorevole ministro, accetta che la discussione si apra sul progetto della Commissione?

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*, interim *delle finanze*. Ho accettato il progetto della Commissione che fu concordato col Governo, però non potrei accettare l'articolo ultimo di questo disegno di legge e ne dirò brevemente le ragioni.

ABIGNENTE, *della Commissione*. Ci rinunziamo.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*, interim *delle finanze*. Non è che non ne accetti il pensiero, ma ciò che in quell'articolo è dichiarato si fa già, per le benemerenze insigni della Commissione centrale presieduta dall'onorevole Cappelli e per una circolare dell'onorevole Carcano; quindi il dichiarare con un articolo speciale di compiere per l'avvenire ciò che già si opera con prudente equità, verrebbe a infirmare quanto si è statuito per il passato.

ABIGNENTE, *della Commissione*. Prendiamo atto di questa dichiarazione dell'onorevole ministro e rinunziamo al nostro articolo.

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge.

CIRMENI, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 553).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

È stato presentato un controprogetto dall'onorevole Gallini.

(*Non è presente*).

Non essendo presente vuol dire che non insiste nelle sue proposte.

Nessun chiedendo di parlare sulla discussione generale, passeremo a quella degli articoli.

Art. 1.

Nelle provincie nelle quali non è ancora compiuto il nuovo catasto ordinato dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682, il catasto medesimo sarà attivato, per decreto ministeriale, a mano a mano che le relative operazioni siano compiute nei singoli circondari, con l'applicazione dell'aliquota d'imposta dell'8.80 per cento ai nuovi estimi.

Al termine delle operazioni catastali nell'intera provincia, le tariffe d'estimo, stabilite in via provvisoria dalla Commissione censuaria centrale per i singoli circondari, saranno dalla Commissione medesima rivedute e modificate, in quanto occorra agli scopi della perequazione.

Per ogni circondario nel quale viene attivato il nuovo catasto, e fino a che questo non sia esteso all'intera provincia, la parte spettante al circondario stesso del carico totale provinciale, per sovrimposta sui terreni, continuerà nella stessa misura proporzionale rispetto agli altri circondari, quale era anteriormente, ferme le altre disposizioni della legge 23 dicembre 1900, n. 449.

Fra i singoli possessori del circondario, la sovrimposta provinciale si ripartirà sulla base dei rispettivi imponibili inscritti sui ruoli dell'anno al quale lo sovrimposta si riferisce.

JATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JATTA. Ho chiesto di parlare per fare una semplice raccomandazione al ministro delle finanze, che mi sembra opportuna discutendosi la presente legge.

Un comune del circondario di Barletta, Minervino Murge, nei moti popolari del 1898 ebbe bruciato il catasto, che andò perduto interamente, nè si è potuto in alcun modo sostituire; per modo che da quell'epoca l'imposta si esige, e si commisura anche la sovraimposta comunale, sulla base dell'ultimo ruolo dell'esattore, senza che la finanza e i contribuenti possano dare ed aver ragione delle cifre che vi si trovano registrate. La Camera comprenderà la posizione anormale, che si è creata in quel paese, così rispetto allo Stato, che oggi non sa ciò che esige, e se esige giustamente, come rispetto ai contribuenti. Ora la provincia di Bari, di cui fa parte il circondario di Barletta, è così innanzi nei suoi lavori catastali, che è una delle due provincie, che sarebbe proprio alla vigilia dell'applicazione del nuovo catasto. Oggi quindi la giusta ed opportuna legge proposta dall'onorevole Abignente, venendo a facilitare ancora la cosa, potrebbe rendere applicabile subito il catasto nel circondario di Barletta, e togliere anche Minervino Murge alla anormale posizione, in cui si trova, se vi si affretteranno in modo speciale gli ultimi lavori che restano a compiersi.

Mi permetto quindi raccomandare caldamente al ministro che voglia aggiungere alle disposizioni della nuova legge tutta la sua buona volontà, che per me in questo caso può avere maggiore valore della legge stessa, affinchè, andando in vigore questa legge col nuovo esercizio, possa applicarsi il nuovo catasto nel circondario di Barletta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*, interim *delle finanze*. La proposta dell'onorevole Jatta...

JATTA. È una raccomandazione.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*, interim *delle finanze*. ...non modifica la legge che ora si esamina. Lo assicuro che studierò con equità la proposta da lui fatta.

JATTA. Vi è pure al riguardo un deliberate del Consiglio comunale di Minervino Murge, che ho avuto l'onore di presentare già all'onorevole Majorana.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 2.

Nell'attivazione del nuovo catasto, sarà data la precedenza a quei circondari per i quali essa sia domandata dai Consigli comunali rappresentanti almeno due terzi della popolazione o due terzi del territorio del circondario.

Nelle provincie in cui non sono ancora intraprese le operazioni catastali, le domande dei Consigli comunali dovranno essere fatte entro due mesi dal giorno nel quale, a cura dello Stato, saranno iniziate le operazioni medesime.

Nelle provincie ove le operazioni sono già in corso, le domande dovranno essere fatte entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, ed il loro accoglimento sarà subordinato allo stato di avanzamento dei lavori nella provincia.

L'attivazione parziale del catasto sarà fatta in ogni caso, senza pregiudizio del normale svolgimento e compimento delle operazioni nel rimanente territorio della provincia, ed in relazione coi fondi stanziati in bilancio.

(*È approvato*).

L'articolo 3 rimane soppresso come pure l'articolo 4. Nella seduta pomeridiana procederemo alla votazione segreta anche su questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1903-904.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1903-904.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

CIRMENI, *segretario, legge*: (V. *Stampato* n. 529 *bis*-A).

PRESIDENTE. La discussione è aperta su questo articolo unico.

Se nessuno domanda di parlare, rileggo l'articolo unico.

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 70,000 da prelevarsi dal fondo di riserva per le spese impreviste, che sarà inscritta a un nuovo capitolo col numero 141 *bis* del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1903-904, con la denominazione « Sussidi ai danneggiati degli ultimi uragani ».

Su questo disegno di legge e sugli altri già votati per alzata e seduta si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione segreta.

Le seduta termina alle 12.5.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia.

Roma, 1904 — Tip. della Camera dei Deputati.